



Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto

Società Unipersonale

Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal Comune di Taranto



REGOLAMENTO INTERNO

RECANTE LE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI

ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50 DEL 18.04.2016

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Costituzione e gestione del fondo
- Art. 3. Gruppo di lavoro
- Art. 4. Atto di incarico
- Art. 5. Informazione e pubblicità
- Art. 6. Calcolo del fondo per le funzioni svolte dai dipendenti
- Art. 7. Ripartizione dell'incentivo
- Art. 8. Entrata in vigore
- Art. 9. Disposizioni finali

+++Artt. 6 e 8 modificati il 4 luglio 2017, giusta disposizione del CdA deliberata nella seduta del 27 giugno 2017+++



Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi determinati per il personale dipendente dall'art. 113 del D. Lgs. 50/16 (*nel prosieguo Codice*), che dispone:

al comma 2

“sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche destinano un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”

al comma 3

“ L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonchè tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

al comma 4

“Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo



svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”

Ciò premesso, ai fini della ripartizione dell’ottanta per cento del fondo, si ritiene utile richiamare gli articoli 31 comma 12 e 102 comma 6 del Codice, connessi all’art. 113, che meglio chiariscono la finalità dell’incentivo:

art. 31 comma 12

“Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113.”

art. 102 comma 6

“per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.”

Art. 2 Costituzione e gestione del fondo

Il fondo, posto a carico degli stanziamenti previsti per gli acquisti in appalto con esclusione degli affidamenti sotto la soglia di € 40.000,00, è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio.



Art. 3 Gruppo di lavoro

Al fine della predisposizione ed esecuzione delle procedure di affidamento dei contratti di cui all'art. 2, il RUP incaricato, nel rispetto dei documenti di gara, ed in relazione alla qualità ed entità della spesa, costituisce un gruppo di lavoro formato da personale interno tecnico ed amministrativo, determinando con atto di affidamento di incarico le attività conferite, e l'indennità di risultato corrispondente di cui all'art. 7 che dovrà tenere conto delle responsabilità, del carico di lavoro, nonché della complessità dell'appalto.

Art. 4 Atto di incarico

Nell'atto di incarico dovranno essere contenute le seguenti voci:

1. spesa di investimento da effettuare;
2. elenco dei dipendenti componenti il gruppo di lavoro, con indicazione delle prestazioni da svolgere;
3. l'aliquota percentuale del fondo spettante a ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro.

Art. 5 Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede ad informare le organizzazioni sindacali relativamente alle risultanze degli incarichi conclusi, agli importi degli incentivi.

Del conferimento dell'incarico sarà data regolare pubblicazione sul sito dell'Amministrazione alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 6 Calcolo del fondo per le funzioni svolte dai dipendenti.

L'Amministrazione calcola l'importo del 2% da destinarsi al fondo, sulle somme di tutti i contratti per i quali è stata predeterminata l'incentivazione, oneri di sicurezza inclusi.

Entro il primo semestre dell'anno in corso, in virtù degli incarichi conferiti con atto di cui all'art. 3, il Dirigente Amministrativo dispone la suddivisione dell'ottanta per cento del fondo agli aventi diritto, liquidandone il relativo importo.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Dirigente Amministrativo dispone la suddivisione dell'ottanta per cento del fondo del secondo semestre agli aventi diritto, liquidandone il restante importo, fino al massimale consentito dalla legge.



Art. 7 Ripartizione dell'incentivo

Su relazione annuale predisposta dal Responsabile del Procedimento, la ripartizione dell'incentivo è così determinata:

1. Appalto di lavori, servizi o forniture sopra soglia da suddividersi per annualità di competenza, secondo la seguente ripartizione:
 - a) 50% Responsabile del Procedimento;
 - b) 50% da suddividersi in maniera equa fra tutti i componenti del gruppo di lavoro;
2. Appalti di lavori, servizi o forniture di importo superiore a € 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria da suddividersi per annualità di competenza, secondo la seguente ripartizione:
 - a) 50% Responsabile del Procedimento;
 - b) 50% da suddividersi in maniera equa fra tutti i componenti del gruppo di lavoro;

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alle attività compiute dal 01.01.2017 e fino a sopraggiunte modifiche di natura normativa.

Art. 9 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel seguente regolamento si fa invio alle disposizioni vigenti in materia dal D.L. 50/2016.

Il Responsabile

Dr. Rocco Lucio Scalera